Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 115 – 20 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **BILANCIO**

L'EMERGENZA COVID-19 E L'INFORMATIVA NEL BILANCIO 2019

RIFERIMENTI

- **Artt. 2423-bis, 2427 e 2428, C.c.**
- **Principi contabili OIC 11 e OIC 29**
- **Art. 7, DL n. 23/2020**

IN SINTESI

L'emergenza COVID-19 che sta interessando tutto il territorio nazionale e, in particolare, le misure introdotte per fronteggiare la stessa si riflettono anche sulla redazione del bilancio 2019.

Ciò non tanto nei valori del Conto economico / Stato patrimoniale quanto nell'informativa che deve essere inserita nella Nota integrativa / Relazione sulla gestione con riferimento ai fatti "di rilievo" avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In tale contesto gli amministratori devono evidenziare:

– i riflessi patrimoniali / finanziari ed economici collegati all'emergenza COVID-19;

– i rischi / incertezze cui è esposta la gestione della società, nonché la prevedibile evoluzione della stessa;

il tutto nell'ottica dell'incidenza sulla continuità aziendale.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con l'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" è stato differito, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, il termine per la convocazione da parte degli amministratori dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019.

Il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio è stato fissato a 180 giorni. Di conseguenza, **l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 va convocata entro il 28.6.2020**.

L'allungamento del termine per l'approvazione del bilancio 2019 obbliga gli amministratori a dover considerare un più ampio perimetro temporale per "inserire" nel bilancio 2019 l'informativa sugli effetti derivanti dai fatti verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio. In particolare, degli effetti dell'emergenza COVID-19 e delle correlate misure adottate per il relativo contrasto.

Tale informativa, da riportare nella Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa, deve evidenziare le conseguenze economiche / patrimoniali / finanziarie che la società ha subito / subirà e che dovrà affrontare nel 2020, il tutto nel rispetto del Principio contabile OIC 29.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

In base all'art. 2428, comma 1, C.c. il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente:

- un'**analisi fedele**, **equilibrata ed esauriente della situazione della società** e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa opera, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi / ricavi / investimenti;
- una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**.

Come prescritto dal comma 3, n. 6 del citato art. 2428, dalla relazione **deve in ogni caso risultare l'evoluzione prevedibile della gestione**.

Risulta, quindi, necessario illustrare adeguatamente gli **eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio** (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, dall'1.1.2020) fino all'approvazione del progetto di bilancio, che possono incidere sulla futura gestione della società.

NOTA INTEGRATIVA

L'art. 2427, comma 1, n. 22-quater, C.c. dispone che nella Nota integrativa devono essere **indicati la natura e l'effetto patrimoniale**, **finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

Secondo il citato Principio contabile OIC 29 sono considerati fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, **influenzano la situazione rappresentata in bilancio** e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria (soci, creditori, ecc.) di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Nell'illustrazione del fatto intervenuto è necessario stimare l'effetto sulla situazione patrimoniale / finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

Nell'ambito del citato OIC 29 sono state individuate le seguenti **3 categorie** di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

a) **fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio**.

   Trattasi dei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni **già esistenti alla data di riferimento del bilancio**, **ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio** e che richiedono modifiche ai valori delle attività / passività in bilancio, in conformità al principio di competenza.

   Nell'OIC 29 sono proposte le seguenti esemplificazioni:

   - definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, come ad esempio:
  - deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
  - vendita di prodotti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- scoperta di un errore o di una frode;

b) **fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio**.

Sono rappresentati da fatti che indicano **situazioni sorte dopo la data di bilancio**, **che non richiedono variazione dei valori di bilancio**, **in quanto di competenza dell'esercizio successivo** come, ad esempio, le seguenti fattispecie:

- diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione rifletta condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusosi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;

c) **fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale**.

Come evidenziato nell'OIC 29 alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio **possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale**. Ciò si può riscontrare, ad esempio, nelle seguenti fattispecie:

- gli amministratori intendono motivatamente proporre la liquidazione della società o la cessazione dell'attività operativa;
- le condizioni gestionali della società, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

  Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

RILEVAZIONE IN BILANCIO

I **fatti delle predette lett. a) e c) sono rilevati in bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Appare interessante il chiarimento fornito dall'OIC nella Newsletter del mese di maggio 2018 in merito ai fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

L'Organismo ha evidenziato che un fatto successivo:

- può solo portare ad un **aggiornamento della stima di valore** di un'attività / passività esistente alla data di chiusura dell'esercizio;
- **non** può portare all'**iscrizione in bilancio di un credito / debito** non esistente alla data di chiusura del bilancio in quanto (giuridicamente) sorto nell'esercizio successivo.

I **fatti della predetta lett. b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio**; tuttavia, se rilevanti, sono **illustrati nella Nota integrativa** in quanto rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

NB

Il termine entro cui il fatto si deve verificare affinché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la **data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio** da parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dei soci si verificano eventi tali da avere un **effetto rilevante** sul bilancio, gli amministratori devono adeguatamente **modificare il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.

Alcuni esempi di fatti successivi che **non vanno rilevati nel bilancio e che richiedono un'informativa in Nota integrativa** sono:

- operazioni di natura straordinaria (ad esempio, fusioni, scissioni, conferimenti) intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- acquisto / cessione di un'azienda significativa;
- distruzione di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- annuncio / avvio di piani di ristrutturazione;
- emissione di un prestito obbligazionario;
- aumento di capitale;
- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;
- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (ad esempio, titoli) o nei tassi di cambio con le valute estere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA / MICRO IMPRESA

Quanto sopra illustrato assume rilievo anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, mentre per le micro-imprese dipende dal "comportamento" adottato.

Tipologia bilancio	Informativa nella Nota integrativa
In forma abbreviata	Ai sensi dell'art. 2435-bis, C.c. la **Nota integrativa** deve fornire le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, n. 22-quater), C.c.. Pertanto la società è tenuta illustrare gli effetti collegati agli eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Micro-imprese	Le micro-imprese sono **esonerate dalla redazione della Nota integrativa** a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, n. 9) e 16), C.c.. Pertanto gli effetti collegati agli eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio devono essere illustrati soltanto nel caso in cui la "micro-impresa" decida di redigere la Nota integrativa.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

EMERGENZA "CORONAVIRUS"

Appare chiaro, come sopra accennato, che l'attuale situazione emergenziale da COVID-19 rappresenta un "fatto di rilievo" avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio che non "impatta" sui valori del Conto economico / Stato patrimoniale (potendola assimilare ad una calamità naturale), ma che **richiede un'adeguata informativa nella Nota integrativa e** soprattutto **nella Relazione sulla gestione** in merito alla prevedibile evoluzione della stessa. Gli eventi che si riflettono sull'evoluzione della gestione della società potrebbero richiedere all'organo amministrativo di rivedere / (ri)approvare il budget 2020.

Senz'altro per la maggioranza delle imprese l'epidemia si riflette in una **contrazione dei ricavi**, non compensata con una riduzione proporzionata dei costi (considerata la presenza di una buona parte di costi "fissi"), che si riflette anche sulla **liquidità disponibile** in tale periodo.

In tale contesto possono essere evidenziate le misure delle quali la società ha beneficiato con riferimento ai Provvedimenti emanati dal Legislatore quali, ad esempio, il differimento dei versamenti tributari / contributivi, le moratorie collegate ai finanziamenti bancari, gli aiuti finanziari concessi, ecc. nonché le dilazioni concordate con i fornitori ovvero la necessità di concederle ai clienti.

Sinteticamente gli amministratori devono **fornire un'informazione** relativamente ai seguenti aspetti:

- **impatto della riduzione dei ricavi e misure per il contenimento dei costi**, prospettando anche delle ipotesi circa la ripresa dell'ordinaria attività;
- **valutazione prospettica sulla liquidità**, tenendo conto anche delle misure di aiuto (moratoria mutui, nuovi finanziamenti, differimento versamenti), con particolare riferimento alla capacità / sostenibilità di rimborso dell'indebitamento;
- descrizione degli interventi finalizzati al **ripristino / conservazione dell'equilibrio finanziario**.

Un aspetto da non dimenticare è rappresentato dalla descrizione delle **misure adottate dalla società per il contenimento del contagio** (si pensi, ad esempio, al ricorso al "lavoro agile", all'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale, alla riorganizzazione del lavoro finalizzata ad introdurre delle distanze interpersonali di sicurezza, all'attivazione della Cassa integrazione guadagni).

Per le società con **esercizio non coincidente con l'anno solare** (esercizio "a cavallo") l'impatto potrebbe essere molto più pesante, in quanto l'esercizio e quindi il bilancio comprende anche i primi mesi del 2020 interessati dall'emergenza COVID-19.

COSTITUZIONE DI UN "FONDO RISCHI COVID-19"

A fronte dell'emergenza sanitaria in corso, **non appare possibile** procedere all'accantonamento nel bilancio 2019 di uno specifico "Fondo rischi COVID-19".

Infatti, come affermato nel Principio contabile OIC 31 i **fondi rischi** rappresentano **passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data del bilancio**, caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno, in futuro, di uno o più eventi. La loro iscrizione in bilancio è collegata al rispetto del principio di prudenza e di competenza economica.

Ora, considerato che l'emergenza "coronavirus" si è **manifestata nel mese di febbraio 2020**, appare difficile sostenere l'accantonamento di uno specifico "Fondo rischi COVID-19" nel bilancio 2019, in quanto connesso a situazioni non in essere al 31.12.2019 (come sopra accennato non è possibile tener conto di oneri / perdite derivanti da eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio).

Tale possibilità, che come statuito dal citato OIC 31 si trasforma di fatto in un obbligo, si riscontra per le società con esercizio "a cavallo" chiuso dopo il 31.12.2019. Anche in tale contesto, comunque, la stima risulta caratterizzata da un significativo livello di incertezza e di difficoltà.

CONTINUITÀ AZIENDALE: LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO LIQUIDITÀ"

Nell'ambito del recente DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" il Legislatore all'art. 7 ha introdotto una specifica disposizione (a carattere temporaneo) collegata ai principi utilizzabili per la redazione del bilancio d'esercizio. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto l'intervento normativo

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

"*deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle* ***ricadute****,* ***profonde ma temporanee****, che essa può determinare* ***sulle prospettive di continuità****. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe ... l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di elaborare i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, in particolare senza la possibilità di adottare la prospettiva della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo*".

Il citato art. 7 prevede quindi la possibilità, nella redazione del **bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2020**, di operare la **valutazione delle voci nella prospettiva della continuità dell'attività** (c.d. "going concern") di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c. a condizione che **la stessa sia sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso anteriormente al 23.2.2020** (tale data è stata individuata con riferimento all'entrata in vigore delle prime misure collegate all'attuale emergenza contenute nel DL 23.2.2020, n. 6). Rimane confermata la sopra citata proroga a 180 giorni dell'approvazione del bilancio 2019 disposta dall'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia".

In base alla predetta disposizione contenuta nel n. 1 del comma 1 dell'art. 2423-bis, nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**. Come desumibile dal Principio contabile OIC 11 è necessario effettuare una valutazione prospettica della capacità da parte della società di continuare a "produrre" reddito "*per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di* ***almeno dodici mesi*** *dalla data di riferimento del bilancio*".

NB Il criterio di valutazione va specificamente illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Ciò consente, come evidenziato nella citata Relazione, di

"***neutralizzare gli effetti derivanti dell'attuale crisi economica*** *... consentendo alla imprese che prima della crisi presentavano regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020*".

Tale possibilità è quindi **preclusa** alle imprese che indipendentemente dalla crisi COVID-19 **si trovano autonomamente in uno stato di perdita della continuità**.

Le predette previsioni sono applicabili anche al **bilancio 2019**? La questione emerge dalla lettura del comma 2 del citato art. 7 il quale specifica espressamente che "*le disposizioni di cui al comma 1 si applicano* ***anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati***".

Un'interpretazione letterale porterebbe a riconoscere, per il bilancio chiuso al 31.12.2019, la possibilità di fare riferimento alla situazione del bilancio 2018 per giustificare la continuità aziendale del bilancio 2019. Quest'ultimo però per molte società non risulta essere "minato" nella continuità dell'attività.

Un'altra lettura della nuova disposizione potrebbe essere quella di non considerare gli effetti dell'emergenza sanitaria nella valutazione della continuità aziendale, restringendo il predetto periodo temporale (12 mesi) ai soli primi due mesi del 2020.

L'applicazione delle predette previsioni può avere una giustificazione per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare ("a cavallo") chiuso entro il 23.2.2020, per le quali gli effetti dell'emergenza COVID-19 si sono manifestati nel mese di febbraio 2020.

CONTINUITÀ AZIENDALE E CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

La perdita della continuità aziendale e l'insorgenza di uno stato di crisi dell'impresa si riflettono anche sui nuovi obblighi / conseguenze introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa".

Tuttavia va considerato che il c.d. "Decreto Liquidità" ha differito all'1.9.2021 l'entrata in vigore di alcune delle relative disposizioni, tra cui quella riguardante l'obbligo di segnalazione all'organo amministrativo / OCRI.

■

RIPRODUZIONE VIETATA